



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 del 20-12-2017

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.

Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

DE BONI GABRIELE

MORO ROSALBA

MARCHIORO ROBERTO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

RINUNCINI ENRICO	P	DE BONI GABRIELE	P
SCHIAVON MARTINO	P	CALORE LUCA	P
RAVAZZOLO EMY	P	MORO ROSALBA	P
BORTOLAZZI MARCO	P	TASCA CARMEN MATTEA	P
GAMBATO LUCA	P	MARCHIORO ROBERTO	P
BORGATO DANIELA	P	BAZZI HUSSEIN	P
NARIUZZI ANASTASIA	P	SCHIAVON MARCO	P
GASPARIN ALESSIA	P	ZARAMELLA GIANLUCA	P
BURATTIN MARTA	A		

Presenti 16 Assenti 1

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
RINUNCINI ENRICO

[firma digitale sull'originale]

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

[firma digitale sull'originale]

Il SINDACO introduce l'argomento e pone subito in votazione il punto all'O.d.G.

Il verbale del dibattito riguardante tutti gli argomenti relativi al Bilancio di Previsione 2018/2020, punti dal n. 1 al n. 11 dell'Ordine del Giorno e quindi comprensivo anche del presente, è riportato nella deliberazione consiliare n. 49 del 20.12.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che:

- sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2018/2020, progetto che tiene conto degli indirizzi inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 17.07.2017 ed aggiornato in questa seduta con delibera n. 49, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la preannunciata revisione della tassazione locale sugli immobili non trova disciplina nella legge di Bilancio 2018, DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" *in corso di approvazione dal Parlamento*, la quale invece mantiene l'impianto normativo tributario 2015 anche delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (di seguito IUC) istituita a decorrere dal 01.01.2014 con l'art.1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.;
- il comparto dei tributi locali sembra rimanere sostanzialmente invariato rispetto al 2017;
- la IUC resta composta dai tributi Imu/Tasi/Tari e basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (rsu e indivisibili):
 - a) l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate in quanto esenti;
 - b) la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (in seguito TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile con esclusione delle abitazioni principali ed assimilate, e nella tassa sui rifiuti (in seguito TARI), destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- non è stato oggetto di modifica (in quanto già introdotto a regime dalla Legge n. 147/2013), il vincolo base incrociato sulle aliquote complessive IMU/TASI;
- anche per l'anno 2018, la legge di Bilancio 2018, DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" *in corso di approvazione dal Parlamento*, disporrebbe la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;
- permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013;
- restano invariati i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che dispongono in sintesi:
 - a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
 - b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle diverse tipologie di immobili;
 - d) anche per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;
 - f) le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI sono applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'IMU;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, calendarizza le scadenze di versamento Tasi in due rate (il 16 giugno e il 16 dicembre);

Considerato che la manovra in corso al Parlamento per l'approvazione della legge di Bilancio 2018, DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" prevedono il consolidamento dei trasferimenti da parte dello Stato oltre al blocco **anche per l'anno 2018** dell'aumento di qualsiasi tributo e che pertanto risulta necessario, al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi inseriti nel Documento Unico di Programmazione, **confermare** per l'esercizio 2018 l'applicazione delle aliquote base e delle detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) stabilite per l'anno 2015 e riconfermate dal Consiglio Comunale nel 2016 con atto n. 69 del 23.12.2015 e nel 2017 con atto n. 4 del 11.01.2017;

Considerato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682, lett. b), punto n. 2, della Legge 147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI è necessario indicare, per l'anno 2018, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche se solo parzialmente;
- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 147/13;

Visto il comma 169 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2018-2020, l'approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 28 febbraio 2018 giusto decreto del Ministero degli Interni del 29.11.2017;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI	11	(Comunità Viva)
CONTRARI	2	(Per Cambiare Ponte San Nicolò)
ASTENUTI	3	(Ponte San Nicolò Democratico)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di **confermare ed approvare** per l'anno 2018 sulla base del principio del beneficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, le aliquote base e le detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) già adottate nel 2015, secondo le specifiche di seguito elencate:
 - a) aliquota base della TASI nella misura di **0,10 punti percentuali** da applicarsi a tutti gli immobili previsti all'art. 1, comma 669, della Legge 147/13, con esclusione degli immobili soggetti alle aliquote di cui ai punti seguenti;
 - b) aliquota nella misura di **0,24 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A1 ad A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna

categoria C/2-C/6-C/7, utilizzata da un qualsiasi soggetto, anche se non iscritto all'anagrafe comunale;

- c) aliquota nella misura di **0,10 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A1 ad A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- d) aliquota nella misura dello 0,00 punti percentuali per le aree edificabili ed i terreni in genere;
- e) di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50%:
- e1) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - e2) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - e3) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al precedente punto 1, mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. Di dare atto che, a decorrere dal 2016, sono esclusi dalla TASI:
- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, ai sensi delle modificazioni apportate all'art.1 commi n. 639, n. 669 e n.681 della Legge n. 147/2013, dall'art.1 comma n. 14 lettere a), b) e d) della L. di stabilità 2016 n. 208/2015. Non è dovuta altresì la quota del 30% dell'imposta nel caso in cui l'occupante destini l'unità immobiliare ad abitazione principale (che pertanto vi hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica), con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze C2-C6-C7;
 - i terreni agricoli gestiti da coltivatori diretti o Imprenditori agricoli a titolo principale;
5. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, alla cui copertura è diretta, siano i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI 2018			
MISSIONE	PROGRAMMA		
1	6	SERVIZIO LA VORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	€ 528.016,00
1	7	SERVIZIO ANAGRAFE (**)	€ 137.570,00
3	1	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	€ 241.410,00
5	2	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	€ 164.600,00
8	1	SERVIZIO URBANISTICA	€ 36.030,00
9	2	SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	€ 200.200,00
10	2	SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	€ 225.000,00
10	5	SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 457.200,00
11	1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 17.850,00
12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 128.050,00
		TOTALE	€ 2.135.926,00
		(**) al netto spese elezioni	

6. Di dare atto, altresì, che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento dell'IMU (il 16 giugno e il 16 dicembre);

7. Di dare atto viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677 della Legge 147/13;
8. Di prevedere un'entrata di € 340.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 02, Cap. 101750 "Tassa sui servizi indivisi (TASI)" del bilancio 2018;
9. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
10. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI	11	(Comunità Viva)
CONTRARI	2	(Per Cambiare Ponte San Nicolò)
ASTENUTI	3	(Ponte San Nicolò Democratico)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

13-12-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

13-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO